



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 17/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 15 dicembre 2015, n. 363

Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", a seguito del trasferimento definitivo, nell'ambito del Comune di Trani, dalla sede di Piazza della Repubblica n. 42 alla sede di Via Barletta n. 103/105/107 angolo Via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente della Sezione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

In Bari presso la sede della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L’art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) dispone che:

“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su richiesta dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”.

Con Determina Dirigenziale n. 42 del 19/02/2015, ad oggetto “Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell’accreditamento, del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.”, da Trani (BT) - Piazza della Repubblica n. 42, a Trani (BT) - Via Barletta n. 103/105/107 angolo Via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7, ai sensi dell’articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.”, il Servizio PAOSA ha autorizzato il trasferimento di sede della struttura denominata “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.”, con la precisazione che:

“- ai sensi del su citato comma 4 dell’art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario

e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Trani (BT), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento”.

Con PEC del 05/11/2015, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. AOO_151/22169 del 10/11/2015, il SUAP del Comune di Trani (BT) ha trasmesso a questa Sezione la seguente documentazione:

- copia della nota prot. 194775/UOR 9 Direz del 20/10/2015 con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha trasmesso al Responsabile SUAP del Comune di Trani (BT) e, per conoscenza, al legale rappresentante del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.”, gli esiti delle verifiche effettuate a seguito dell'incarico conferito dal Comune di Trani (BT), di seguito riportati: “visto il R.R. 3/2005 e s.m.i. nonché il D.Lgs 230/1995 e s.m.i. ed il D.P.R. 542/1994, verificata l'esistenza dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal R.R. 3/2005 e s.m.i., preso atto che presso il Centro di che trattasi non saranno effettuati esami con mezzo di contrasto, si esprime parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento ed al mantenimento dell'accreditamento del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa s.r.l.”, di cui è amministratore unico il dott. Corvasce Ettore Amedeo Maria, nella nuova sede in Trani alla Via Barletta n. 103/105/107 angolo Via Papa Giovanni XXIII n. 1/3/5/7, assumendo la funzione di medico responsabile il dott. Mauro Caputo e di fisico esperto qualificato per la radioprotezione ed esperto responsabile per la sicurezza per la Risonanza Magnetica il dott. Piero Talpo”;
- copia dell'Autorizzazione Sanitaria n. 32 del 23/10/2015, con cui il Dirigente SUAP del Comune di Trani “AUTORIZZA (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) punto 1 - 1.2.5. della legge regionale n° 8 del 28 maggio 2004) il Dott. CORVASCE Ettore Amedeo Maria, in premessa generalizzato, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società “CENTRO DI RADIODIAGNOSTICA ED ECOGRAFIA CHIEPPA S.R.L.”, P.I. 04403940721 - all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini, per trasferimento della stessa da Piazza Della Repubblica n° 42 - 1° piano - già esercitata giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Trani in data 30.11.1992 Prot. n° 32578, a Via Papa Giovanni XXIII n° 1/3/5/7 ang. Via Barletta n° 103/105/107 p.t. in Trani, sotto la Responsabilità Sanitaria del Dr. CAPUTO Mauro, nato a Bari il 25.07.1957, medico chirurgo, specialista in radiologia.”.

Con PEC del 07/11/2015, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. AOO_151/22293 del 12/11/2015, il Legale Rappresentante del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.R.L.” ha formalizzato la “richiesta di adozione dell'atto di mantenimento dell'accreditamento istituzionale nella nuova sede come disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 28 bis della ridetta disposizione regionale n. 8/2004.”.

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, espresso con nota prot. 194775/UOR 9 - Direz. del 20/10/2015 dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento n. 32 del 23/10/2015, rilasciata dal Dirigente SUAP del Comune di Trani (BT);

si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini (senza utilizzo di grandi macchine) del “Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.”, con

sede in Trani (BT) alla Via Papa Giovanni XXIII n° 1/3/5/7 ang. Via Barletta n° 103/105/107, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile della Sezione

Programmazione Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini (senza utilizzo di grandi macchine) del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", con sede in Trani (BT) alla Via Papa Giovanni XXIII n° 1/3/5/7 ang. Via Barletta n° 103/105/107, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del "Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia Chieppa S.r.l.", con sede in

Trani (BT) alla Via Papa Giovanni XXIII n° 1/3/5/7 ang. Via Barletta n° 103/105/107;
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
